

**LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
UN APPROCCIO PRATICO ALLE NOVITA'
INTRODOTTE DALLA RIFORMA CARTABIA**

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI -
L'ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO E
DALL'IMPOSTA DI REGISTRO PER
ACCORDI DI CONCILIAZIONE ENTRO IL
LIMITE DI VALORE DI 100 MILA EURO**

Piergiulio Cinelli

Notaio in Firenze - Mediatore Civile presso OCF Firenze

LE MODIFICHE AL D.LGS. 28/2010

ARTICOLO 11

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (ACCORDO)

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, <u>per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.</u> L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.</p>	<p>3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.</p> <p>7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.</p>

LE MODIFICHE AL D.LGS. 28/2010
ARTICOLO 17
RISORSE, REGIME
TRIBUTARIO E INDENNITÀ

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.</p> <p>3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di <i>50.000 euro</i>, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.</p>	<p>1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.</p> <p>2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.</p>

LE MODIFICHE AL D.LGS. 28/2010

ARTICOLO 20

CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE PARTI E DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, <i>fino a concorrenza di euro cinquecento</i>, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.</p>	<p>1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.</p> <p>2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.</p> <p>3. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.</p>

IN SINTESI

- E' il solo accordo a essere "autenticato", non anche il verbale di mediazione (che è atto proprio del mediatore)
- Nuova previsione del limite di esenzione dell'imposta di registro
- Opportunità di inserire clausola di rinvio per gli ulteriori crediti di imposta

“AUTENTICA DELL’ACCORDO” O ATTO PUBBLICO?

ARTICOLO 11 COMMA 3 E COMMA 7

3. L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.

7. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

TECNICHE REDAZIONALI

1) Viene presentato al Notaio un verbale di mediazione con allegato l'accordo di mediazione determinato dagli avvocati, pertanto si redige atto ripetitivo o esecutivo dell'accordo in mediazione, con allegazione di verbale e accordo (ma non si garantisce l'esatta ripetizione).

2) Il Notaio predispose l'accordo, che viene allegato al verbale di mediazione in forma di scrittura privata, e successivamente si redige atto ripetitivo dell'accordo in mediazione, con allegazione di verbale e accordo (che garantisce l'esatta ripetizione).

3) L'accordo è lo stesso atto notarile, ricevuto o autenticato in sede di conclusione del procedimento di mediazione, con espresso richiamo del verbale all'atto, e con allegazione all'atto del verbale (allegazione formale e *per relationem*).

PROFILI FISCALI

PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17 NEL SUO COMPLESSO

- 1 - Se viene allegato accordo già formato in mediazione
 - l'atto potrebbe non essere considerato meramente ripetitivo dell'accordo
 - se l'accordo ha espressa natura obbligatoria, potrebbe essere intesa come esaurita la agevolazione all'accordo preliminare, e non anche all'atto successivo.
- 2 - Se viene allegato accordo già predisposto dal Notaio, è normalmente riconosciuta l'agevolazione in quanto atto ripetitivo

(Agenzia delle Entrate (risposta al quesito 913-8/2014))
- 3 - Se l'accordo è raggiunto in sede di conclusione del procedimento di mediazione, l'agevolazione è riconosciuta.

PROFILI FISCALI

PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17 COMMA 1

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'**imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.**

- esenzione tassa archivio
- esenzione imposta ipotecaria e catastale (anche in caso di superamento della soglia di imposta di registro prevista dal comma 2)
- NON esenzione delle imposte per accettazione tacita di eredità
- NON esenzione dei tributi camerali

PROFILI FISCALI

PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17 COMMA 2

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di **centomila euro**, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Rapporto con l'art. 10 d.lgs. 23/2011 comma 2.

Circolare AdE 2/E del 21 febbraio 2014, *"Al riguardo, appare opportuno chiarire, in via preliminare, che l'importo fissato dalla norma in 1.000 euro concretizza la misura minima di imposta da applicare per gli atti in argomento e non l'imposta effettiva da versare."*

MA

Studio CNN 156-2014/T *"... l'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1 della tariffa cit., liquidata rispetto al valore eccedente 50.000 euro, non possa comunque essere inferiore a 1000 euro (ex art. 10 comma 2 d.lgs. n. 23/2011)"*

PROFILI FISCALI

PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17 COMMA 2

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di **centomila euro**, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Confermata applicazione "prezzo valore" (tassazione sul valore catastale e non sul prezzo o valore dichiarato)

Confermata applicazione "prima casa"

IN DISCUSSIONE (ma con risposta tendenzialmente positiva) esenzione da imposta di registro ove l'imposta sia in termine fisso

PROFILI FISCALI

PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17

MOLTEPLICITA' DI BASI IMPONIBILI

ESEMPIO Divisione ereditaria con conguaglio

Valore massa divisionale euro 300.000,00.

- Valore conguaglio euro 75.000,00.

- - Base imponibile divisione 225.000,00.

QUINDI

$$300.000 : 225.000 = 100 : X$$

$$X = 75\%$$

PERTANTO DEI 100.000,00 EURO DI ESENZIONE PER MEDIAZIONE

75.000,00 euro per divisione (base imponibile 150.000,00)

25.000 euro per conguaglio (base imponibile 50.000,00)

PROFILI FISCALI

PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17

MOLTEPLICITA' DI BASI IMPONIBILI

ESEMPIO Divisione ereditaria con conguaglio e transazione

Valore massa divisionale euro 300.000,00.

Valore importo di denaro a titolo di transazione euro 20.000,00

- Valore conguaglio euro 80.000,00.

- - Base imponibile divisione 220.000,00.

QUINDI

$$320.000 : 220.000 = 100 : X$$

$$X = 68,75\% \text{ (per base divisione)} \quad 25\% \text{ (per base conguaglio)} \quad 6,25\% \text{ (per base dazione)}$$

PERTANTO DEI 100.000,00 EURO DI ESENZIONE PER MEDIAZIONE

68.750,00 euro per divisione (base imponibile 151.250,00)

25.000,00 euro per conguaglio (base imponibile 60.000,00)

6.250,00 euro per dazione (base imponibile euro 13.750,00)

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE UN APPROCCIO PRATICO ALLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA RIFORMA CARTABIA

Per scaricare le slides, inquadrare il QR Code

